



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2023
COM(2023) 276 final

2023/0168 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde. Tali possibilità di pesca sono modificate più volte nel corso del periodo in cui si applicano per tenere conto dei più recenti pareri e sviluppi scientifici.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca². A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri decidono, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura (TAC) ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del necessario margine di discrezionalità per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.

¹ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale *"Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023"* (COM(2022) 253 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito alla metodologia da utilizzare. I pareri scientifici del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questi tre obiettivi non possono essere conseguiti separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2023/194 come descritto nel prosieguo.

Acciuga nelle acque iberiche

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa provvisoriamente a zero il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque della penisola iberica e acque che circondano le Azzorre) e nelle acque dell'UE della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (a est di Madera e delle isole Canarie) per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere per tale stock per il suddetto periodo il 21 giugno 2023. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock non sarà fissato sulla base di tale parere scientifico, è opportuno stabilire un TAC provvisorio pari a 4 564 tonnellate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023. Questo livello corrisponde alle catture di tale stock nel terzo trimestre del 2022.

Gamberetto boreale nello Skagerrak e nel Kattegat

Il 17 marzo 2023 l'UE e la Norvegia hanno concordato un TAC per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle acque dell'UE e della Norvegia della divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat) per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Il regolamento (UE) 2023/194, modificato dal regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio³, fissa pertanto un TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a per tale periodo.

Il 9 giugno 2023 il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere scientifico per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. In seguito alla pubblicazione di tale parere scientifico, l'UE e la Norvegia terranno consultazioni bilaterali sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a per il suddetto periodo. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni bilaterali, il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno

³ Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109 (GU L 95 del 4.4.2023, pag. 1).

2024 è indicato come pm (pro memoria) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito formale di tali consultazioni, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC per il suddetto periodo.

Spratto nel Mare del Nord e nello Skagerrak e nel Kattegat

In attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico, il regolamento (UE) 2023/194 fissa provvisoriamente a zero i TAC per lo spratto (*Sprattus sprattus*) per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 rispettivamente nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a (Mare del Nord) e nelle acque dell'UE e della Norvegia della divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat).

Il 20 aprile 2023 il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere scientifico per lo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. A seguito della pubblicazione di tale parere, l'UE, il Regno Unito e la Norvegia terranno consultazioni trilaterali: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per tale stock per il suddetto periodo; e ii) sul livello dei TAC per lo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a e nella divisione CIEM 3a per tale periodo. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni trilaterali, i TAC per lo spratto per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 rispettivamente nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a e nella divisione CIEM 3a sono indicati come pm (pro memoria) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito formale di tali consultazioni, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà tali TAC per il suddetto periodo.

Spratto nella Manica

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa provvisoriamente a zero il TAC per lo spratto nelle acque dell'UE e del Regno Unito delle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico.

Il 20 aprile 2023 il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere scientifico per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. In seguito alla pubblicazione di tale parere, si terranno consultazioni bilaterali tra l'UE e il Regno Unito sul livello del TAC per il suddetto periodo per lo stock di cui all'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁴, a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, di detto accordo. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni bilaterali, il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 è indicato come pm (pro memoria) nella presente proposta. Non appena sarà noto l'esito formale di tali consultazioni, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà tale TAC per il suddetto periodo.

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

Organizzazioni regionali di gestione della pesca

Gli articoli 15 e 17 del regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ vietano di detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio o sbarcare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) e squali seta (*Carcharhinus falciformis*), interi o in parti, nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (WCPFC). Al fine di evitare la sovrapposizione tra disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194.

Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può chiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio⁶, modificato dal regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio⁷, ha fissato i contingenti dell'UE per gli stock dell'ICCAT per il 2022 in linea con l'esito della riunione annuale dell'ICCAT del 2021, che tiene conto, se del caso, dei riporti di contingenti inutilizzati dell'UE. Inoltre il regolamento (UE) 2023/194, modificato dal regolamento (UE) 2023/730, fissa i contingenti dell'UE per tali stock dell'ICCAT per il 2023 in linea con l'esito della riunione annuale dell'ICCAT del 2022, che tiene conto, se del caso, dei riporti di contingenti inutilizzati dell'UE. Il riporto dei contingenti degli Stati membri da trasferire all'anno successivo a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁸ non dovrebbe pertanto essere consentito e i regolamenti (UE) 2022/109 e (UE) 2023/194 dovrebbero essere modificati di conseguenza.

⁵ Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio, del 31 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 104 dell'1.4.2022, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa a zero il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per tale stock per il suddetto periodo. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock non sarà fissato sulla base di tale parere scientifico, è opportuno stabilire un TAC provvisorio pari a 4 564 tonnellate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023. Questo livello corrisponde alle catture di tale stock nel terzo trimestre del 2022.
- (3) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle acque dell'Unione e della Norvegia della divisione CIEM 3a per il

¹ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. È opportuno fissare il TAC per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 in seguito alla pubblicazione, da parte del CIEM, del suo parere scientifico per tale stock per il suddetto periodo. Tale TAC dovrebbe essere fissato conformemente all'esito formale delle successive consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia sul livello del TAC per il suddetto periodo.

- (4) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa provvisoriamente a zero i TAC per lo spratto (*Sprattus sprattus*) per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, rispettivamente nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione e della Norvegia della divisione CIEM 3a, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per lo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per tale periodo. È opportuno fissare i TAC definitivi per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 in seguito alla pubblicazione di detto parere da parte del CIEM. Tali TAC dovrebbero essere fissati conformemente all'esito formale delle consultazioni bilaterali tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia i) sulle possibilità di pesca complessive per tale stock per tale periodo e ii) sul livello dei TAC per lo spratto rispettivamente nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a e nella divisione CIEM 3a per tale periodo.
- (5) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa provvisoriamente a zero il TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per tale stock per il suddetto periodo. È opportuno fissare il TAC definitivo per tale stock per il suddetto periodo in seguito alla pubblicazione del medesimo parere. Tale TAC dovrebbe essere fissato conformemente all'esito formale delle successive consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per tale stock per il suddetto periodo a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra².
- (6) Gli articoli 15 e 17 del regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo³ e del Consiglio vietano di detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio o sbarcare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) e squali seta (*Carcharhinus falciformis*), interi o in parti, nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (WCPFC). Al fine di evitare la sovrapposizione tra disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194.
- (7) Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può chiedere di riportare

² GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

³ Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1).

una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Il regolamento (UE) 2022/109⁴ e il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio hanno fissato i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT rispettivamente per il 2022 e il 2023 in linea con l'esito delle riunioni annuali dell'ICCAT dell'anno precedente, che tiene conto, se del caso, dei riporti di contingenti inutilizzati dell'UE. Il riporto dei contingenti degli Stati membri da trasferire all'anno successivo a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁵ non dovrebbe pertanto essere consentito.

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2022/109.
- (9) Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca il 1° luglio 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.
- (10) Le disposizioni del presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2023, ad eccezione delle possibilità di pesca per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la WCPFC e l'ICCAT e le disposizioni di modifica del regolamento (UE) 2023/194 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'ICCAT e le disposizioni di modifica del regolamento (UE) 2022/109 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o i quantitativi riportati su richiesta degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non sono ancora stati trasferiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

- a) l'articolo 45 è soppresso;
- b) gli allegati IA e ID sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

⁴ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

L'allegato ID del regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Tuttavia:

- (a) l'articolo 1, lettera a), e l'allegato I, punto 2, lettera a), e punto 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- (b) l'allegato II si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente